

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

DISCIPLINARE DI GARANZIA
PER L'ORIGINE E LE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
DEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE ED ARTIGIANALE
DI CUI ALL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO PER
"LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI TIPICI LOCALI E
PER L'ISTITUZIONE DELLA De.C.O.
- DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE –"
(Del. C.C. n. 37 del 04/06/2014)

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 03/02/2015

Ufficio Commercio

SOMMARIO

Art.	1. Denominazione
Art.	2. Descrizione del prodotto
	3. Criteri
	4. Alternativa dei criteri
	5. Disciplinare di produzione
	6. Contrassegno (Logo De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine")
	7. I controlli

Art. 1. Denominazione

L'assegnazione del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) è riservata esclusivamente ai prodotti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare. Il marchio può essere assegnato sia a prodotti del settore alimentare che a prodotti del settore non alimentare.

Art. 2. Descrizione del prodotto.

La denominazione De.C.O. indica l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio del comune di Rivalta di Torino. Il legame con il territorio è dimostrato da fatti storici, economico-produttivi e culturali. Tale legame si esplica sulla base dei seguenti criteri principali:

- 1. Materie prime
- 2. Luogo di lavorazione
- 3. Idea
- 4. Originalità

Art. 3. Criteri.

Per l'assegnazione del marchio i prodotti devono rispondere ad almeno due dei requisiti sopra indicati:

- <u>a.1 Materie prime</u>: il marchio De.C.O. viene attribuito ai prodotti composti prevalentemente da materie prime provenienti dal territorio comunale. Le restanti materie prime devono essere di provenienza nazionale.
- <u>a.2 Luogo di lavorazione</u>: il marchio può anche essere concesso a prodotti composti da materie prime provenienti da altro luogo del territorio italiano o, nel caso di materie prime non reperibili in Italia, dall'estero, purché la lavorazione avvenga in una struttura situata nel territorio comunale. Per lavorazione non s'intende il mero assemblaggio di più prodotti, o più pezzi, provenienti da altri luoghi, ma l'attività vera e propria di lavorazione, di manipolazione, di confezionamento, ecc.
- <u>b.1 Idea</u>: se l'ideazione di un prodotto avviene nel territorio comunale, ma la sua produzione è altrove e comunque sul territorio italiano, allo stesso può essere riconosciuto il marchio De.C.O. purché venga data prova della nascita dell'idea e del relativo progetto di promozione nel territorio rivaltese.
- <u>b. 2 Originalità</u>: Il prodotto deve essere di per sé specifico e non ingannevole (soprattutto se fa riferimento ad una caratteristica particolare) in modo da non indurre in errore il consumatore in merito alle caratteristiche del prodotto stesso.

Art. 4. Alternativa dei criteri.

I criteri sono tra loro alternativi, ma con i seguenti vincoli ed in funzione del settore di operatività:

SETTORE ALIMENTARE: per poter richiedere il marchio De.C.O. il prodotto deve assolvere necessariamente ad uno dei criteri del gruppo a., senza l'obbligo di soddisfare anche uno dei criteri del gruppo b.

SETTORE NON ALIMENTARE: per poter richiedere il marchio De.C.O. il prodotto deve soddisfare almeno ad un criterio di ciascun gruppo.

Art. 5. Disciplinare di produzione.

Ogni candidato deve presentare la domanda, in carta semplice, per il riconoscimento del marchio De.C.O. corredata della seguente documentazione:

- Relazione tecnica, che riporti i processi produttivi, i flussi delle materie prime ed ogni altra informazione utile per poter evincere, in maniera chiara e dettagliata, che il prodotto, per il quale si richiede il riconoscimento, risponda ai criteri ed ai vincoli di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
- **Relazione storica**, che dimostri il legame del prodotto con la storia, la cultura e le tradizioni del territorio rivaltese.

Art. 6. Contrassegno

I prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento del marchio De.C.O., possono fregiarsi del logo, approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 04/06/2014. Tale logo deve riportare il numero che l'ufficio competente assegna, a seguito di registrazione su apposito registro e non è in alcun modo modificabile; è vietata l'aggiunta di qualificazioni non espressamente previste. Tuttavia è ammesso affiancare al logo indicazioni e/o immagini che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalle normative vigenti e che non siano in contrasto con le finalità ed i contenuti del presente disciplinare.

Il logo può essere utilizzato anche in bianco e nero e potrà adattarsi proporzionalmente alle varie declinazioni d'utilizzo.

Art. 7. I controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla Commissione Comunale di valutazione di cui all'art. 6 del regolamento. In caso di particolari verifiche, anche sul mantenimento del diritto sull'utilizzo del logo e della relativa iscrizione, può avvalersi di personale qualificato del settore specifico.